

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69°

ROMA - Venerdì, 13 aprile 1928 - ANNO VI

Numero 88

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	» 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare N. 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2809, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagirol, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagirol e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagirol, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la preconstituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'in fuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagirol, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagirol, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIONumero di
pubblicazione**LEGGI E DECRETI**

1103. — LEGGE 29 marzo 1928, n. 621.
Costituzione del comune di Pompei . . . Pag. 1570

1104. — REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 649.
Radiazione di alcune opere fortificate nel territorio del
corpo d'armata di Verona dal novero delle fortificazioni
del Regno Pag. 1571

1105. — REGIO DECRETO 4 marzo 1928, n. 651.
Approvazione del nuovo statuto organico della Lega
Navale Italiana Pag. 1571

1106. — REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 652.
Emissione di speciali francobolli riproducenti vedute
delle Regie grotte demaniali di Postumia . . . Pag. 1575

1107. — REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 650.
Proroga della facoltà di provvedere con personale del
Genio civile attualmente in pensione al servizio d'ispe-
zione delle opere pubbliche nelle Colonie . . . Pag. 1575

1108. — REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 686.
Aggregazione dei comuni di Boscoreale e Boscotrecase
al comune di Torre Annunziata Pag. 1575

1109. — REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1923, n. 696.
Modificazioni al R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5,
concernente la istituzione dell'Opera nazionale Balilla per
l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.
Pag. 1576

REGIO DECRETO 18 marzo 1928.
Revoca di agente di cambio presso la Borsa valori di Bo-
logna Pag. 1576

REGIO DECRETO 18 marzo 1928.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione
nazionale fascista dell'industria del teatro, del cinematografo ed
affini Pag. 1576

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1928.
Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il cre-
dito agrario di miglioramento Pag. 1577

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Rettifiche d'intestazione Pag. 1580

Media dei cambi e delle rendite Pag. 1581

Ministero dell'interno: Pubblicazione dei ruoli di anzianità.
Pag. 1581Ministero della pubblica istruzione: Pubblicazione dei ruoli di
anzianità Pag. 1581**BANDI DI CONCORSO**Ministero dell'aeronautica: Concorso a sei posti di tenente nel
Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) . . . Pag. 1582**IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO**

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Elenco delle
obbligazioni 6 per cento in valuta legale sorteggiate nella
estrazione straordinaria del 5 e 6 aprile 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1103.

LEGGE 29 marzo 1928, n. 621.
Costituzione del comune di Pompei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con le zone di territorio del comune di Scafati, apparte-
nente alla provincia di Salerno, e dei comuni di Boscoreale,
Gragnano e Torre Annunziata, appartenenti alla provincia
di Napoli, comprese entro i limiti indicati nell'art. 2, è co-
stituito il comune di « Pompei », il quale viene assegnato
alla provincia di Napoli.

Art. 2.

I confini del Comune predetto sono stabiliti come segue:

a) a nord: la via Spinelli, dall'incontro con la via Por-
tella, e la via Grotta fino all'incontro con la via Ponte Zap-
pello;

b) a ovest: la via Ponte Zappello, la via Sant'Antonio,
il fosso della Bonifica del Sarno e la via Petrarco sino allo
incontro con la via Lattaro;

c) a sud: la via Lattaro e la via Calvanese;

d) a est: il tratto dell'attuale confine tra Gragnano e
Lettere e tra Gragnano e Scafati dalla via Fusaro al fiume
Sarno, il fiume stesso sino alla via Astolelle, detta via sino
al canale Bottaro, il canale medesimo sino al limite occi-
dentale della proprietà comunale di Scafati, adiacente al
fabbricato del Laboratorio dei tabacchi, il limite predetto
sino alla via vicinale parallela al viale dell'Istituto dei ta-
bacchi, la stessa via vicinale sino alla strada Napoli-Saler-
no, la via Crapolla, una linea congiungente tale via con il
canale del Sarno nel punto d'incontro con la via Portella,
e, infine, quest'ultima via sino all'incrocio con la via Spi-
nelli.

Art. 3.

Al comune di Scafati è aggregata parte del territorio spet-
tante al comune di Lettere anteriormente alla pubblicazione
della legge 25 giugno 1925, n. 1136, fino a raggiungere, ver-
so mezzogiorno, la linea formata dalla via Fusaro, dal Fosso
del Mulino, dalla via Cappella, dal tratto superiore della
via Portale e dalla via Paludicella.

E' inoltre aggregata al comune di Scafati parte del terri-
torio appartenente al comune di Angri, fino a raggiungere,
verso oriente, la linea seguente: la strada Angri-Lettere, a

partire dall'imbocco della via Paludicella, la via Tora, il tronco superiore della via Pizzone-Salice, la strada Napoli-Salerno fino all'imbocco della via Fosso di Bagni, la via medesima sino al punto d'incontro dei due canali di bonifica, il canale più prossimo al Sarno sino alla via Orta Longa ed il tronco superiore di tale via fino al fiume predetto.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per l'interno sarà approvata la pianta particolareggiata delle linee di confine stabilite dalla presente legge e sarà provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati.

Contro i decreti suddetti non è ammesso gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 1104.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 649.

Radiazione di alcune opere fortificate nel territorio del corpo d'armata di Verona dal novero delle fortificazioni del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di legge, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le seguenti opere fortificate non più utilizzabili agli effetti della difesa dello Stato sono state radiate dal novero delle fortificazioni:

Gruppo di opere della difesa Fonzaso-Feltre:

Tagliata Covolo di S. Antonio - Appostamento Colli Alti - Col di Sadra - Col Falcon - M. Avena Croce d'Aume - Batteria dell'Agnerolla - Appostamento Castello di Schener.

Gruppo di opere dello sbarramento Brenta Cismon:

Batteria di Col Mangà - Cisterna di Col Guala - Acquedotto Fontana della Luganega - Appostamenti di M. Novegno - Stazione R. T. di Casoni Coal - Batteria di M. Cer - Batteria ed appostamenti C. del Gallo - Batteria di Col Falter - Appostamenti di C. Henegai - Appostamenti di Col Prai - Acquedotto di V. di Grigno.

Gruppo delle opere dello sbarramento di Val Cordevole:
Batteria Listolade - Tagliata Sasso di S. Martino.

Gruppo delle opere di sbarramento Piave - Boite Alto Maè:

Batterie Col Pradamio.

Gruppo di opere dello sbarramento Brenta Cismon:
Opera Cima Campo - Opera di Cima Lan.

Gruppo di opere dell'Alta Valle Cordevole:

Forte Tre Sassi - Forte La Corte - Forte Sora Ruaz.

Gruppo di opere dello Stelvio:

Batteria Kleindoben - Batteria Goldsee - Forte Saccarana - Forte Pozzi Alti - Forte Velon - Forte Strigno - Forte Barba dei Fiori - Forte Fratta Secca - Forte Mero.

Gruppo delle opere di Vallarsa:

Forte Coni Zugna.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 52. — SROVICH.

Numero di pubblicazione 1105.

REGIO DECRETO 4 marzo 1928, n. 651.

Approvazione del nuovo statuto organico della Lega Navale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 febbraio 1907, col quale la Lega Navale Italiana è stata eretta in ente morale;

Veduta la deliberazione in data 9 gennaio 1927 del Congresso dei delegati della Lega predetta;

Veduto il nuovo testo di statuto dell'Ente proposto in sostituzione di quello approvato con R. decreto 16 aprile 1925;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo testo dello statuto organico della Lega Navale Italiana, composto di venti articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 54. — SIROVICH.

Statuto della Lega Navale Italiana.

Art. 1.

Costituzione dell'Associazione.

La Lega Navale Italiana, costituita a Spezia il 2 giugno 1889 sotto l'alto patronato di S. M. il Re, eretta in ente morale il 28 febbraio 1907, viene ricostituita col presente statuto, approvato dal Reale Governo, come unico organo nazionale di propaganda marinara, riconosciuto dallo Stato. L'Associazione ha la sua sede centrale in Roma.

Art. 2.

Scopo dell'Associazione.

Tutte le manifestazioni destinate a risvegliare la coscienza marinara del Paese formano scopo precipuo dell'Associazione.

Principali fra tutte:

1° la propaganda intesa a far conoscere l'importanza del fattore marittimo nella vita nazionale;

2° la creazione di una coltura marinaresca nelle generazioni più giovani (scuole di ogni grado) intesa a prepararle ad una esatta valutazione di questo fattore;

3° i ludi nautici, intesi a richiamare, con maggior vigore, al mare la gioventù;

4° lo studio di tutte le questioni inerenti all'attività marinara del Paese e la loro vulgarizzazione in modo che le direttive del Governo, per l'attuazione della politica marinara, trovino nella pubblica opinione la giusta comprensione ed il necessario interessamento.

Art. 3.

Congressi.

Allo scopo appunto di richiamare l'attenzione del pubblico sui problemi connessi con lo sviluppo marittimo della Nazione, l'Associazione terrà annualmente uno o più congressi ai quali interverranno con diritto di voto i fiduciari provinciali ed i membri della Consulta.

Potranno altresì prendervi parte con la sola facoltà di parola i rappresentanti di enti appositamente invitati ed i soci tutti dell'Associazione.

Apposite norme del regolamento al presente statuto disciplineranno le discussioni dei congressi.

Art. 4.

Dei soci.

Possono essere soci della Lega Navale i cittadini italiani di ambo i sessi, sia residenti nello Stato che all'estero, gli Enti statali e parastatali, i Fasci, le Province, i Comuni, le Associazioni unitarie di categoria, le Federazioni, le Confederazioni, i Sindacati, le Associazioni in generale, le scuole, le navi.

I soci possono essere:

ordinari;
aggregati;
aggiunti;
vitalizi;
benemeriti.

I soci ordinari residenti nel Regno o nelle Colonie pagano una quota annua di L. 20 se trattasi di persone e di L. 100 se trattasi di enti.

Gli studenti, gli operai, i militari di bassa forza e gli impiegati dell'Amministrazione statale di grado pari od inferiore alla categoria d'ordine, potranno iscriversi quali soci aggregati pagando la quota ridotta di L. 12.

I componenti di una famiglia il cui capo è già socio del Sodalizio potranno iscriversi quali soci aggiunti, pagando una quota annua di L. 6.

E' lasciata facoltà al Direttorio di inscrivere tra i soci aggregati — con quota e modalità da stabilirsi di volta in volta dal Direttorio stesso — gli appartenenti alle Associazioni sindacali purchè la loro iscrizione avvenga collettivamente e con un minimo di almeno 1000 iscrizioni.

I soci ordinari residenti all'estero pagano rispettivamente la quota di L. 40 se trattasi di persone e di L. 200 se trattasi di enti.

La quota annua di associazione dall'estero è ridotta a L. 24 per i soci aggregati ed a L. 12 per i soci aggiunti.

I soci vitalizi pagano una volta tanto la quota di L. 500 se trattasi di persone e di L. 1000 se trattasi di enti allorchè risiedono nel Regno o nelle Colonie, rispettivamente di L. 750 e di L. 1500 se risiedono all'estero.

Nelle quote di cui sopra — fatta eccezione per quelle dei soci aggiunti che non avranno diritto al periodico sociale — è compreso l'abbonamento a *L'Italia Marinara*.

I soci benemeriti non pagano alcuna quota e sono nominati in base all'art. 6 dal Direttorio.

La misura delle quote potrà essere modificata con deliberazione del Direttorio.

Art. 5.

Dovere dei soci.

I soci della Lega Navale Italiana contraggono il dovere morale di essere propagandisti dell'idea marinara nell'interesse supremo della Patria.

Art. 6.

Nomina, iscrizione e radiazione dei soci.

L'ammissione dei soci avviene in seguito a domanda degli interessati, diretta alla Sezione o al delegato del Comune in cui il richiedente risiede.

Le domande verranno ratificate dal Direttorio previo parere del fiduciario provinciale.

Le dimissioni da socio devono essere inviate per lettera raccomandata, diretta alla propria Sezione o Delegazione, prima del 31 ottobre. Trascorso tale termine il socio è obbligato a pagare l'annualità successiva.

La radiazione da socio sarà pronunciata dal Direttorio udito il parere della Sezione presso cui il socio è iscritto e del fiduciario provinciale avente giurisdizione su di essa.

Spetta solo al Direttorio la nomina dei soci benemeriti.

Possono essere nominati soci benemeriti quelle persone che con la propria opera o con elargizioni si siano rese benemerite dell'Associazione.

I soci dovranno essere sempre iscritti alla Sezione o Delegazione del Comune nel quale risiedono, ed in mancanza presso la Sezione presieduta dal fiduciario provinciale della Provincia.

In conseguenza le Sezioni dovranno trasmettere alla Sezione cui compete, le richieste di ammissione degli aspiranti non risiedenti nell'ambito della loro giurisdizione.

Alla Sede centrale non possono essere iscritti che i soli soci risiedenti all'estero in località in cui non esista Sezione o Delegazione, e quelli non aventi residenza fissa.

Art. 7.

Organi dell'Associazione.

L'Associazione ha i seguenti organi centrali:

- un Direttorio con sede in Roma;
- una Consulta che si convoca in Roma;

ed i seguenti organi periferici:

- fiduciari provinciali, in ogni capoluogo di Provincia;
- Sezioni;
- delegati;
- delegati viaggianti.

Art. 8.

Direttorio.

Un Direttorio composto di sette membri, un presidente e sei membri, la cui nomina è fatta con decreto del Capo del Governo, costituisce l'organo direttivo centrale dell'Associazione.

Il Direttorio nominerà nel suo seno il vice presidente ed il tesoriere.

E' compito del Direttorio dare iniziativa e direttiva per le opere di propaganda dell'Associazione, coordinando e sorvegliando il loro sviluppo e l'opera svolta dagli organi periferici dell'Associazione.

Il Direttorio ripartisce fra i suoi membri il lavoro dell'Associazione in modo che ciascuno di essi assuma la diretta responsabilità degli incarichi ricevuti.

La suddivisione di tali incarichi sarà stabilita nel regolamento.

I membri del Direttorio durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Saranno di volta in volta sostituiti con decreto del Capo del Governo quei membri che per 5 sedute consecutive non avranno preso parte ai lavori senza giustificati motivi.

Il Direttorio si riunisce ordinariamente due volte al mese; straordinariamente quando convocato dal presidente e quando richiesto da quattro dei membri del Direttorio.

Le deliberazioni del Direttorio sono valide soltanto a maggioranza di voti più uno.

Il Direttorio nomina un segretario capo che ha incarico di eseguire tutte le disposizioni del Direttorio e di curare l'ordinamento ed il funzionamento degli uffici della Sede centrale.

Il trattamento economico e le complete attribuzioni del segretario capo e degli altri funzionari della Sede centrale saranno stabilite dal regolamento.

Art. 9.

Consulta.

In relazione agli scopi dell'Associazione ed all'opera di propaganda da svolgere, il Direttorio, previo accordo col Capo del Governo, nomina una Consulta per lo studio dei problemi inerenti alle attività marittime nazionali.

Tale Consulta sarà composta di 11 membri e più precisamente:

- del presidente dell'Associazione o in sua delegazione
- del vice presidente dell'Associazione;
- di 5 membri designati dal Direttorio;

- di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- di un rappresentante del Ministero della marina;
- di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
- di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

- di un rappresentante del Ministero degli esteri;
- di un rappresentante del Ministero delle colonie.

A questa Consulta, quando la natura degli argomenti da trattare lo renda necessario, dietro invito del presidente e delegazione degli enti cui può competere, potranno essere volta per volta aggregati rappresentanti degli altri Ministeri.

Ai lavori della Consulta potranno inoltre prender parte fiduciari provinciali rappresentanti di Sezioni della Lega Navale Italiana ed in generale i rappresentanti di enti, istituti, ed associazioni che possano comunque avere una affinità permanente o temporanea coi problemi marittimi.

Oltre lo studio dei problemi inerenti alle attività dell'Associazione spetta alla Consulta il coadiuvare il Direttorio nello escogitare e mettere in opera i mezzi più adatti allo scopo cui questo è preposto ed eventualmente indicare ad esso quelle questioni il cui studio e la cui soluzione si ritengano utili al progresso marittimo del Paese.

I membri della Consulta durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Funzionerà da segretario della Consulta il segretario capo dell'Associazione.

Art. 10.

Fiduciari provinciali.

I fiduciari provinciali, nominati dal Direttorio, presiedono i Comitati direttivi delle Sezioni che hanno sede nei capoluoghi di Provincia.

Essi sovrintendono al lavoro che si svolge dagli organi dell'Associazione compresi nella loro giurisdizione.

I fiduciari provinciali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 11.

Sezioni.

Le Sezioni dell'Associazione avranno sede in quei Comuni del Regno e delle Colonie in cui si raggiungerà il numero di 100 soci.

Il Direttorio nominerà per ogni Sezione un Comitato direttivo composto di cinque membri, di cui uno colle funzioni di presidente, uno di vice presidente ed uno di cassiere.

Nei Comuni in cui il numero degli associati sia superiore a 500, il Comitato direttivo sarà aumentato di due membri e di quattro se detto numero sia superiore a 1000 e se l'attività della Sezione, a giudizio del Direttorio, lo renda necessario.

Il Comitato direttivo durerà in carica 4 anni colle stesse norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8, e provvederà al funzionamento della Sezione nominando un segretario da scegliere eventualmente anche all'infuori delle cariche sudette.

Il Direttorio provvederà alla nomina di due revisori dei conti effettivi e di uno supplente, per ogni sezione.

I revisori dureranno in carica un anno e potranno essere riconfermati.

Le Sezioni, per il loro ordinamento, dovranno attenersi ad un regolamento interno approvato dal Direttorio.

Art. 12.**Delegati e delegati viaggianti.**

Nei Comuni del Regno dove non esistano Sezioni, il Direttorio provvederà, dietro proposta del relativo fiduciario provinciale, alla nomina di un delegato con l'incarico di curare l'iscrizione di soci ed il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

I delegati dipendono direttamente dal fiduciario provinciale.

Il Direttorio potrà nominare delegati viaggianti, i quali dipenderanno direttamente da esso.

Art. 13.**Sezioni e delegati all'estero.**

Le Sezioni della Lega Navale potranno avere sede anche all'estero, con le stesse norme stabilite per le Sezioni esistenti nel Regno.

Nelle località estere, nelle quali non esistano Sezioni, potranno essere nominati delegati con attribuzioni analoghe a quelle dei delegati in Italia.

Le Sezioni all'estero, ed i delegati all'estero dipenderanno dal Direttorio.

Art. 14.**Periodico sociale ed Ufficio stampa.**

L'Associazione pubblicherà un periodico illustrato dal titolo «L'Italia Marinara». Esso sarà distribuito a tutti i soci che ne hanno diritto a norma dell'art. 4 e verrà messo in vendita al pubblico.

Il periodico sarà diretto da un direttore nominato dal Direttorio (che da esso dipenderà per l'espletamento del proprio mandato) ed avrà una redazione riconosciuta dallo stesso Direttorio.

Il direttore del periodico sarà anche capo dell'Ufficio stampa dell'Associazione e della biblioteca.

L'Ufficio stampa, ai fini della propaganda navale, si manterrà in contatto ed agirà in pieno accordo con l'Ufficio stampa del Capo del Governo e del Partito Nazionale Fascista.

All'Ufficio stampa spetterà la cura della pubblicazione degli opuscoli, manifesti, cartoline illustrate, e di quanto altro possa servire agli scopi di propaganda.

Il periodico terrà una contabilità propria delle sue rendite e spese, e compilerà un bilancio indipendente da quello dell'Associazione; bilancio che dovrà essere controllato dal Collegio dei revisori dei conti e sarà inquadrato nel bilancio generale dell'Associazione.

Art. 15.**Patrimonio ed amministrazione dei fondi.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo in capitale intangibile e da un fondo in capitale circolante.

Il fondo in capitale intangibile è formato dalle quote dei soci vitalizi, dei soci benemeriti, dei lasciti, elargizioni ed erogazioni fatte all'Ente, e da tutte quelle entrate per sopravvenienze attive od altro che dal Direttorio fossero ritenute opportunamente capitalizzabili.

Il capitale in fondo intangibile deve essere investito, a cura del tesoriere, in titoli nominativi garantiti dallo Stato con intestazione all'ente Lega Navale oppure nell'acquisto di beni immobili previa deliberazione unanime del Direttorio ed approvazione dell'autorità tutoria.

Il capitale intangibile non è alienabile salvo contraria deliberazione presa dal Direttorio all'unanimità dei voti, qualora i fondi del capitale circolante risultassero eventualmente insufficienti alle spese, ed allo svolgimento di quell'opera di propaganda che è scopo dell'Associazione.

Il fondo in capitale circolante è formato:

1° dal contributo dello Stato nella misura e nella forma che saranno determinate dal Capo del Governo di concerto con i Ministri interessati. Tale contributo sarà stabilito per ogni esercizio finanziario in rapporto allo sviluppo raggiunto dall'Associazione e potrà cessare quando l'incremento dei suoi soci sarà sufficiente a conseguire i fini sociali;

2° dagli interessi del capitale intangibile;

3° dai proventi per manifestazioni, gare e festeggiamenti indetti dal Direttorio;

4° dalle quote dei soci iscritti presso la Sede centrale e da quelle devolute alla Sede stessa dai delegati, dai delegati viaggianti, dalle Sezioni e dai delegati residenti all'estero;

5° dalle entrate ordinarie in generale e da qualsiasi sopravvenienza attiva ed avanzi di bilancio, salvo quelle che il Direttorio deliberasse di trasferire a capitale intangibile.

Con i fondi di cui sopra il Direttorio provvede a tutte le spese inerenti al funzionamento dell'Associazione.

Art. 16.**Proventi e bilanci delle Sezioni.**

Spettano alle Sezioni i seguenti proventi:

a) gli interessi (4%) sulle quote dei soci vitalizi, versate a mezzo delle Sezioni stesse, detratto per ciascun socio il prezzo di abbonamento al periodico sociale;

b) la quota sociale di associazione stabilita dall'art. 4, dedotto il prezzo di abbonamento al periodico sociale che verrà annualmente fissato dal Direttorio;

c) i saldi attivi di manifestazioni organizzate dalle Sezioni stesse.

Le Sezioni terranno un bilancio proprio secondo le norme del regolamento interno.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Sezioni dovranno trasmettere al Direttorio, a mezzo dei fiduciari provinciali, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso ed una relazione morale e finanziaria.

Il bilancio consuntivo dovrà essere accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti della Sezione stessa.

Il Direttorio potrà integrare i bilanci stessi con assegnazione di fondi in rapporto alla necessità di sviluppo dell'Associazione ed all'attività della Sezione.

Art. 17.**Tesoriere.**

Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità dei fondi patrimoniali dell'Associazione.

Egli invigila sulla esatta tenuta dei libri contabili, prepara il bilancio annuale consuntivo e preventivo, compila la relazione finanziaria che dovrà essere sottoposta ed approvata dal Direttorio.

Art. 18.**Collegio dei revisori dei conti.**

Il Direttorio nomina un Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri ordinari e due supplenti.

Tali revisori dureranno in carica un anno e potranno essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti sorveglia la contabilità e la gestione finanziaria ed amministrativa, verifica se le spese sono giustificate in rapporto al bilancio preventivo ed alle deliberazioni del Direttorio e trascrive in apposito libro di verbali i risultati delle verifiche e quegli eventuali rilievi e quelle riserve che crede di fare nell'interesse dell'Associazione, sia dal punto di vista contabile che da quello statutario.

I revisori dei conti saranno, quando occorre, chiamati dal Direttorio per riferire in questioni interessanti la gestione finanziaria dell'Associazione.

Art. 19.

Regolamento.

Al presente statuto sarà annesso apposito regolamento. Il Direttorio provvederà alle modifiche che si rendessero necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 20.

Modifiche allo statuto.

Modifiche al presente statuto non potranno essere apportate se non con deliberazioni unanimi del Direttorio, approvate dal Regio Governo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSCOLINI.*

Numero di pubblicazione 1106.

REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 652.

Emissione di speciali francobolli riproducenti vedute delle Regie grotte demaniali di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli riproducenti vedute delle Regie grotte demaniali di Postumia per diffondere, anche con tale mezzo, la conoscenza delle Grotte stesse;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli riproducenti vedute delle Regie grotte demaniali di Postumia, da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nel Regno e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al colore ed al valore dei singoli tagli dei francobolli di cui all'articolo precedente, con la descrizione tecnica dei disegni in essi riprodotti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 55. — SROVICH.

Numero di pubblicazione 1107.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 650.

Proroga della facoltà di provvedere con personale del Genio civile attualmente in pensione al servizio d'ispezione delle opere pubbliche nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1188, relativo al servizio d'ispezione delle opere pubbliche nelle Colonie, modificato col R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1833;

Visto il R. decreto 12 agosto 1927, n. 1770, col quale venne prorogata al 31 dicembre 1927 la facoltà concessa col citato decreto 2 ottobre 1924, n. 1833;

Ritenuto che occorre prorogare l'anzidetta facoltà di provvedere al servizio d'ispezione delle opere pubbliche nelle Colonie con personale del Genio civile ora in pensione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione del Nostro decreto 12 agosto 1927, n. 1770, è prorogata al 30 giugno 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSCOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 53. — SROVICH.

Numero di pubblicazione 1108.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 686.

Aggregazione dei comuni di Boscoreale e Boscorecasse al comune di Torre Annunziata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 883;

Tali revisori dureranno in carica un anno e potranno essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti sorveglia la contabilità e la gestione finanziaria ed amministrativa, verifica se le spese sono giustificate in rapporto al bilancio preventivo ed alle deliberazioni del Direttorio e trascrive in apposito libro di verbali i risultati delle verifiche e quegli eventuali rilievi e quelle riserve che crede di fare nell'interesse dell'Associazione, sia dal punto di vista contabile che da quello statutario.

I revisori dei conti saranno, quando occorre, chiamati dal Direttorio per riferire in questioni interessanti la gestione finanziaria dell'Associazione.

Art. 19.

Regolamento.

Al presente statuto sarà annesso apposito regolamento. Il Direttorio provvederà alle modifiche che si rendessero necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Art. 20.

Modifiche allo statuto.

Modifiche al presente statuto non potranno essere apportate se non con deliberazioni unanimi del Direttorio, approvate dal Regio Governo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSCOLINI.*

Numero di pubblicazione 1106.

REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 652.

Emissione di speciali francobolli riproducenti vedute delle Regie grotte demaniali di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli riproducenti vedute delle Regie grotte demaniali di Postumia per diffondere, anche con tale mezzo, la conoscenza delle Grotte stesse;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli riproducenti vedute delle Regie grotte demaniali di Postumia, da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nel Regno e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al colore ed al valore dei singoli tagli dei francobolli di cui all'articolo precedente, con la descrizione tecnica dei disegni in essi riprodotti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 55. — SROVICH.

Numero di pubblicazione 1107.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 650.

Proroga della facoltà di provvedere con personale del Genio civile attualmente in pensione al servizio d'ispezione delle opere pubbliche nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1188, relativo al servizio d'ispezione delle opere pubbliche nelle Colonie, modificato col R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1833;

Visto il R. decreto 12 agosto 1927, n. 1770, col quale venne prorogata al 31 dicembre 1927 la facoltà concessa col citato decreto 2 ottobre 1924, n. 1833;

Ritenuto che occorre prorogare l'anzidetta facoltà di provvedere al servizio d'ispezione delle opere pubbliche nelle Colonie con personale del Genio civile ora in pensione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione del Nostro decreto 12 agosto 1927, n. 1770, è prorogata al 30 giugno 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSCOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 53. — SROVICH.

Numero di pubblicazione 1108.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 686.

Aggregazione dei comuni di Boscoreale e Boscorecasse al comune di Torre Annunziata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 883;

gr. uff. Gino Pierantoni a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria del teatro, del cinematografo ed affini;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. Gino Pierantoni a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria del teatro, del cinematografo ed affini.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1928.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 20 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno;

Letto lo schema di statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nella seduta del 6 febbraio 1928;

Ritenuto che fra gli istituti speciali di credito agrario autorizzati a rappresentare localmente il Consorzio predetto, deve essere menzionata anche la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, la quale in conformità delle disposizioni che ne disciplinano l'ordinamento e le funzioni, è anche istituto speciale di credito agrario;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento nel seguente testo:

Statuto del Consorzio nazionale
per il credito agrario di miglioramento.

TITOLO I.

NATURA, PARTECIPANTI, SEDE, DURATA DEL CONSORZIO.

Art. 1.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è costituito con rogito del notaio Castellini di Roma, in data 29 dicembre 1927, a sensi del disposto dell'art. 18 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, ed è disciplinato dalle disposizioni del detto decreto-legge, dalle relative norme regolamentari e dal presente statuto.

Art. 2.

Oltre gli istituti che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio possono essere ammessi a farne parte, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli istituti indicati nei numeri 1 a 10 dell'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, nonchè gli istituti di credito fondiario ed ordinario, di previdenza e di risparmio che ne ottengano l'autorizzazione dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il Consorzio ha sede in Roma. Esso è rappresentato localmente dagli speciali istituti di credito agrario indicati nell'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, nonchè dalla Banca nazionale del lavoro e della cooperazione e, in quanto occorra, da altri istituti partecipanti, in conformità di apposite convenzioni da approvarsi dai rispettivi Consigli di amministrazione, nelle quali saranno disciplinati i rapporti tra il Consorzio e gli istituti incaricati di fungere da rappresentanze locali, nonchè i compiti e le attribuzioni di queste ultime nell'esercizio di tali funzioni.

Art. 4.

Il Consorzio ha durata indeterminata. Le società, istituti ed enti partecipanti che siano costituiti per un determinato periodo di tempo, avranno diritto, alla loro cessazione, di ottenere il rimborso delle rispettive quote di partecipazione, in proporzione del patrimonio netto del Consorzio risultante dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO II.

SCOPO, CAPITALE E MEZZI FINANZIARI.

Art. 5.

Il Consorzio ha lo scopo di esercitare le operazioni di credito di miglioramento previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, esplicando al riguardo azione integrativa di quella svolta, nel campo del credito di miglioramento, dagli istituti indicati negli articoli 13 e 14 del Regio decreto-legge predetto.

Art. 6.

Il capitale del Consorzio è formato da quote nominative di partecipazione di L. 500,000 ciascuna.

Il numero di tali quote non è limitato.

La responsabilità degli istituti partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite.

Art. 7.

L'importo delle quote sottoscritte sarà versato in decimi ed a richiesta del Consiglio di amministrazione entro quindici giorni dalla data della richiesta.

I primi due decimi dovranno essere versati in numerario.

Per il versamento degli altri decimi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, potranno essere stipulate speciali convenzioni tra il Consiglio di amministrazione del Consorzio e singoli partecipanti.

Art. 8.

Il Consorzio provvede alle operazioni:

- a) col capitale;
- b) col ricavato del collocamento di buoni fruttiferi e di obbligazioni;
- c) con i mezzi forniti da società, enti, istituti e privati, in concorso dei quali siano eventualmente effettuate speciali operazioni.

TITOLO III.

ORGANI DEL CONSORZIO.

Art. 9.

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea generale dei partecipanti;
- b) la Presidenza;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) la Direzione;
- f) il Collegio sindacale.

CAPO I.

Assemblea generale dei partecipanti.

Art. 10.

Le assemblee, alle quali intervengono i rappresentanti autorizzati dagli istituti partecipanti, sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea generale ordinaria è convocata, normalmente, una volta all'anno, entro il mese di marzo, dal presidente per provvedere:

- a) all'approvazione del bilancio ed al riparto degli utili;
- b) alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione;
- c) alla nomina dei membri del Collegio sindacale di sua competenza e alla determinazione degli emolumenti del Collegio stesso;
- d) alla discussione ed alla decisione sugli argomenti che il Consiglio di amministrazione crederà di sottoporle.

L'assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Consiglio di amministrazione, ovvero a richiesta del Collegio sindacale o di un numero di partecipanti che rappresentino, almeno, un terzo del capitale sottoscritto.

Art. 11.

Nelle votazioni delle assemblee i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota di capitale sottoscritto e così fino a dieci voti e di un voto ogni due quote sottoscritte oltre le dieci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o in difetto dal vice-presidente, e, in caso di assenza o di impedimento di questo ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Art. 12.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea devono essere inviati almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno.

Le assemblee sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino la metà del capitale sottoscritto, e in seconda convocazione con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino un quinto del capitale stesso.

Le deliberazioni delle assemblee sono valide quando sono approvate con un numero di voti pari alla metà più uno di quelli di cui dispongono gli intervenuti.

CAPO II.

Presidenza.

Art. 13.

La presidenza è composta del presidente, nominato dal Ministro per l'economia nazionale, tra i componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio e del vice-presidente, scelto quest'ultimo dal Consiglio di amministrazione fra i membri del Comitato esecutivo.

Il presidente rappresenta il Consorzio ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi quando sia estinto il credito e sovrintende a tutto il funzionamento del Consorzio.

Nei casi di urgenza il presidente può adottare le determinazioni di competenza del Comitato esecutivo, richiedendone la ratifica nella prossima seduta.

In caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce il vice presidente.

Il presidente resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.

CAPO III.

Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri eletti dall'assemblea generale dei partecipanti.

Essi, ad eccezione del presidente, si rinnovano ogni anno per un quarto e sono rieleggibili.

Nei primi tre anni la scadenza della carica è determinata mediante sorteggio.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente, mediante avvisi, da farsi recapitare almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di riconosciuta urgenza.

Negli avvisi debbono indicarsi gli oggetti sottoposti a discussione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque membri, e per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Spetta al Consiglio di amministrazione di:

- a) deliberare la richiesta di versamento dei decimi del capitale consorziale sottoscritto e non ancora versato ed approvare le speciali convenzioni per il versamento dei decimi stessi giusta il disposto dell'ultima parte dell'art. 7;
 - b) deliberare lo statuto e le modificazioni di esso;
 - c) deliberare i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento, il personale e le operazioni attive e passive del Consorzio;
 - d) decidere sulle ammissioni di nuovi partecipanti e sull'aumento e sulla cessione delle quote di partecipazione;
 - e) fissare i criteri di distribuzione del credito;
 - f) determinare i tassi di interesse sia sulle operazioni attive che su quelle passive;
 - g) determinare la competenza propria e quella del Comitato esecutivo a decidere sulle operazioni;
 - h) deliberare le operazioni riservate alla propria competenza a sensi del disposto della lettera precedente;
 - i) compilare i bilanci del Consorzio da sottoporre all'assemblea generale;
 - l) deliberare su quanto altro non sia riservato alla competenza di altri organi e gli sia sottoposto dal presidente.
- Il Consiglio di amministrazione può delegare una parte delle proprie facoltà al Comitato esecutivo.

Art. 16.

Il Consiglio nomina un segretario, anche fra persone ad esso estranee, il quale interviene alle sedute, e, unitamente al presidente e al direttore generale, firma i verbali e ne rilascia copie ed estratti.

CAPO IV.

Comitato esecutivo.

Art. 17.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente e di tre membri del Consiglio di amministrazione designati dal Ministro per l'economia nazionale.

I componenti del Comitato restano in carica fino a quando non scadono rispettivamente dalla carica di presidente o di consigliere di amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza e la decisione favorevole di tre membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 18.

Spetta al Comitato esecutivo:

- a) nominare il personale del Consorzio;
- b) deliberare sull'impiego temporaneo dei fondi disponibili e sulle spese inerenti alla gestione del Consorzio, il cui singolo importo ecceda le L. 5000;
- c) deliberare sulle operazioni che non siano di competenza del Consiglio di amministrazione;
- d) deliberare, quando non si tratti dei casi previsti dall'art. 13, comma 2°, le cancellazioni, le riduzioni, le restrizioni e le posterghe delle ipoteche iscritte a favore del Consorzio, le surrogazioni a favore dei terzi, la eliminazione dei crediti dalle scritture;
- e) deliberare sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinunce a giudizi o a procedimenti esecutivi, su i concorsi del Consorzio a pubblici incanti, sull'acquisto, vendita e permuta di beni immobili;
- f) elaborare le proposte da presentare al Consiglio di amministrazione sulle materie di sua competenza.

CAPO V.

Direzione.

Art. 19.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale:

- a) sovrintende a tutto il personale dell'Istituto, vigila e coordina il lavoro di tutti gli uffici;
- b) interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e riferisce sugli argomenti sottoposti alle relative deliberazioni;
- c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, delle disposizioni della presidenza e cura la esatta osservanza delle norme della legge, dello statuto e dei regolamenti;
- d) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici e legali ed i collaudi occorrenti;
- e) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento e, congiuntamente col ragioniere, le girate di vaglia e di altri titoli all'ordine e le quietanze;
- f) provvede alla liquidazione di tutte le spese di amministrazione il cui singolo importo non ecceda le L. 5000;
- g) compie, infine, tutti gli atti di amministrazione occorrenti per il buon andamento del Consorzio che non siano riservati al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo.

CAPO VI.

Collegio sindacale.

Art. 20.

Il Collegio sindacale è composto di cinque membri dei quali tre nominati annualmente dall'assemblea generale dei partecipanti e due nominati ogni anno rispettivamente dal Ministro per l'economia nazionale e dal Ministro per le finanze.

Le funzioni del Collegio sindacale sono quelle stabilite dagli articoli 178 e 184 del Codice di commercio.

I sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV.

UFFICI.

Art. 21.

Il Consorzio ha i seguenti uffici:

- a) Ispettorato;
- b) Segreteria;
- c) Contabilità;
- d) Ufficio tecnico-agrario;
- e) Ufficio legale.

Art. 22.

A far parte degli uffici del Consorzio debbono essere chiamate persone di sperimentata capacità.

L'Ufficio legale e l'Ufficio tecnico-agrario, all'esame dei quali sono sottoposte tutte le pratiche di mutuo, si avvarranno, anche temporaneamente, dell'opera di consulenti scelti rispettivamente tra legali particolarmente versati in materia di credito fondiario e tra tecnici particolarmente esperti delle condizioni generali e locali dell'agricoltura italiana.

TITOLO V.

BILANCIO, UTILI E RISERVE.

Art. 23.

L'esercizio consorziale comincia col 1° gennaio e finisce col 31 dicembre.

Entro il mese di febbraio di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione compila il bilancio dell'esercizio precedente, che deve essere posto a disposizione dei sindaci, i quali, entro venti giorni, lo restituiranno accompagnato da apposita relazione.

Art. 24.

Gli utili netti accertati in bilancio saranno assegnati:

- a) per una quota pari al 20 per cento a riserva;
- b) per un'altra quota non superiore al 10 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione per premi di rendimento ed opere di assistenza al personale, per studi, per indagini, sussidi e premi, per il progresso della tecnica agricola e l'incremento dell'economia agraria nazionale;
- c) la residua quota a pagamento di un dividendo ai partecipanti in misura non superiore alla media del tasso ufficiale dello sconto nell'esercizio.

L'eventuale eccedenza sarà assegnata ad un fondo di riserva straordinaria.

Art. 25.

Nel caso in cui un esercizio si chiuda in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi dividendo agli enti consorziati, saranno destinati a reintegrare la perdita subita.

Roma, addì 19 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:

BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione.

3ª Pubblicazione.

(Elenco n. 30)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	758555	175 —	Prono Giovannina, moglie di Guido Francesco, Giovanni, Carlo e Benigna fratelli e sorelle fu Antonio, l'ultima minore. sotto la patria potestà della madre Ricca Celestina fu Giovanni, vedova di Prono Antonio, tutti eredi indivisi di Ricca Giuseppe, domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a Ricca Margherita fu Giovanni, vedova di Chiantarello Pietro.	Intestata come contro, fratelli e sorelle fu <i>Pietro detto Antonio</i> , l'ultima minore ecc. come contro, vedova di Prono <i>Pietro detto Antonio</i> , tutti eredi indivisi, ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 4ª serie	26	Cap. 5,500 —	Fornoni Maria fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Tonoli Caterina fu Pietro, vedova Fornoni.	Fornoni <i>Maria-Angela</i> fu <i>Alessandro</i> , minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	399062	500 —	Valenza Paolina fu Giuseppe, moglie di De Santis Vincenzo, domic. a Trapani; con usufrutto vitalizio a Valenza Antonietta fu Giuseppe, nubile, domic. a Trapani.	Valenza <i>Maria-Antonia-Francesca-Paola</i> ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Valenza <i>Maria-Antonia</i> ecc. come contro.
"	399063	500 —	Valenza Vincenza fu Giuseppe, moglie di Venuti Raffaele, domic. a Trapani; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
"	399064	500 —	Valenza Maria fu Giuseppe, nubile, domic. a Trapani; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Valenza Maria ecc. come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
"	71372	160 —	Menicucci Angelo fu Melchiorre, domic. a Falerone (Ascoli Piceno), vincolata.	Menicucci Angelo fu <i>Melchiade</i> , domic. come contro, vincolata.
3.50 %	154000	35 —	Flandinet Irene fu Vittorio, minore sotto la amministrazione della propria madre Giannotti Elena domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a Berard Orsola fu Giuseppe, nubile.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Berard Orsola fu Giuseppe, nubile.
"	146180	35 —	Flandinet Maria fu Vittorio, nubile, domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a Berard Orsola fu Giuseppe, nubile.	Intestata come contro; con usufrutto a Berard Orsola fu Giuseppe, nubile.
Cons. 5 %	428261	340 —	Antonino Rosa di Pietro-Massimo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. ad Agliè (Torino).	Antonino <i>Marie-Rose-Charlotte</i> di <i>Pierre Joseph</i> , minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	110	Cap. 5,000 —	Fabbri Rita di Fabio, minore sotto la patria potestà del padre.	Fabbri Rita di <i>Vittoria</i> , minore sotto la patria potestà della madre.
Buoni Tesoro ordinari nominativi	2298 2299	" 2,000 — " 2,000 —	Alassio Angiolina di Gio. Batta, moglie di Bottini Nicola.	Alassio <i>Angela</i> di Gio. Batta, moglie di Trucchi Nicola.
Cons. 5 %	148703	310 —	Adriani Giuseppina fu Filomena, moglie di De Santis Paolo, domic. a Roma, vincolata.	<i>Adriani Giuseppa</i> fu Filomena, moglie di De Santis <i>Pietro-Paolo</i> , domicil. a Roma, vincolata.
"	352397	675 —	Porcellana Arcangela-Candida fu Domenico, moglie di Florio Giuseppe, domic. a Caravino (Torino).	Porcellana Arcangela- <i>Gabriella</i> fu Domenico, moglie di Florio Giuseppe, domic. come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buoni Tesoro quiquennali 14 ^a emissione	52 53	Cap 50,000 — 13,000 —	Negrone <i>Emilia-Vittoria</i> di Giulio, moglie di Viglietti Mario; con usufrutto vitalizio a Negrone Giulio fu Brancaleone.	Negrone <i>Maria-Emilia-Giuseppina-Pia-Bene- detta-Caterina-Eugenia</i> di Giulio, moglie ecc. come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	460738	3,750 —	Alizeri Giovanni Edoardo fu <i>Terenzo</i> inter- detto sotto la tutela di Alizeri Ferdinando fu <i>Terenzo</i> , domic. a Genova.	Alizeri Giovanni-Edoardo fu <i>Lorenzo</i> inter- detto sotto la tutela di Alizeri Ferdinando fu <i>Lorenzo</i> , domic. a Genova.
"	333893	230 —	Muio Alfonso di Vincenzo, domic. a Cava dei Tirreni (Salerno), con usufrutto vitali- zio a Coda <i>Emilia</i> fu Pasquale, vedova di Pastore Nicola, domic. a Cava dei Tirreni.	Intestata come contro; con usufrutto vitali- zio a Coda <i>Maria-Carmela</i> fu Pasquale, ve- dova ecc. come come contro.
"	173623	50 —	Zingales Francesco } di Leone e di Testo-	Zingales Francesco } di Leone e di Testo-
"	174624	50 —	Zingales Aldo } ne Irma, domic. in Alessandria.	Zingales Aldo } ne Irma, <i>minori, sot- to la patria potestà del padre</i> , domic. in Alessandria.
"	123062	440 —	Ciura <i>Raffaele</i> e <i>Giuseppe-Arcangelo</i> fu Fran- cesco, minori sotto la patria potestà della madre De Castris Vincenzina fu Arcangelo, vedova Ciura, domic. a Taranto; con usu- frutto vitalizio a Fantastico Vincenzo fu Angelo Raffaele, vedova di De Castris Ar- cangelo.	Ciura <i>Arcangelo-Raffaele</i> ed Arcangelo-Giu- seppe fu Francesco, minore ecc. come con- tro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 236, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 17 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 12 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.61	Belgrado	33.40
Svizzera	365.35	Budapest (Pengo) . .	3.315
Londra	92.571	Albania (Franco oro)	364.25
Olanda	7.652	Norvegia	5.065
Spagna	318.83	Russia (Cervonetz) .	97 —
Belgio	2.647	Svezia	5.095
Berlino (Marco oro) .	4.535	Polonia (Sloty) . . .	213.25
Vienna (Schillinge) .	2.67	Danimarca	5.085
Praga	56.35	Rendita 3,50 % . . .	75.40
Romania	12 —	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino {Oro	18.37	Rendita 3 % lordo . .	45.825
{Carta	8.07	Consolidato 5 % . . .	85.825
New York	18.960	Littorio 5 %	85.875
Dollaro Canadese . .	18.96	Obbligazioni Venezia	
Oro	366.01	3,50 %	77.925

MINISTERO DELL'INTERNO**Pubblicazione dei ruoli di anzianità.**

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1928.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 11 aprile 1928 - Anno VI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Pubblicazione dei ruoli di anzianità.**

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero e delle Amministrazioni dipendenti secondo la situazione al 1° gennaio 1928.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 10 aprile 1928 - Anno VI

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buoni Tesoro quinquennali 14 ^a emissione	52 53	Cap 50,000 — 13,000 —	Negrone <i>Emilia-Vittoria</i> di Giulio, moglie di Viglietti Mario; con usufrutto vitalizio a Negrone Giulio fu Brancaleone.	Negrone <i>Maria-Emilia-Giuseppina-Pia-Benedetta-Caterina-Eugenia</i> di Giulio, moglie ecc. come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	460738	3,750 —	Alizeri Giovanni Edoardo fu <i>Terenzo</i> interdetto sotto la tutela di Alizeri Ferdinando fu <i>Terenzo</i> , domic. a Genova.	Alizeri Giovanni-Edoardo fu <i>Lorenzo</i> interdetto sotto la tutela di Alizeri Ferdinando fu <i>Lorenzo</i> , domic. a Genova.
"	333893	230 —	Muio Alfonso di Vincenzo, domic. a Cava dei Tirreni (Salerno), con usufrutto vitalizio a Coda <i>Emilia</i> fu Pasquale, vedova di Pastore Nicola, domic. a Cava dei Tirreni.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Coda <i>Maria-Carmela</i> fu Pasquale, vedova ecc. come contro.
"	173623	50 —	Zingales Francesco } di Leone e di Testo-	Zingales Francesco } di Leone e di Testo-
"	174624	50 —	Zingales Aldo } ne Irma, domic. in Alessandria.	Zingales Aldo } ne Irma, <i>minori, sotto la patria potestà del padre</i> , domic. in Alessandria.
"	123062	440 —	Ciura <i>Raffaele</i> e <i>Giuseppe-Arcangelo</i> fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre De Castris Vincenzina fu Arcangelo, vedova Ciura, domic. a Taranto; con usufrutto vitalizio a Fantastico Vincenzo fu Angelo Raffaele, vedova di De Castris Arcangelo.	Ciura <i>Arcangelo-Raffaele</i> ed Arcangelo-Giuseppe fu Francesco, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 236, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Roma, 17 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 12 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.61	Belgrado	33.40
Svizzera	365.35	Budapest (Pengo) . .	3.315
Londra	92.571	Albania (Franco oro)	364.25
Olanda	7.652	Norvegia	5.065
Spagna	318.83	Russia (Cervonetz) .	97 —
Belgio	2.647	Svezia	5.095
Berlino (Marco oro) .	4.535	Polonia (Sloty) . . .	213.25
Vienna (Schillinge) .	2.67	Danimarca	5.085
Praga	56.35	Rendita 3,50 % . . .	75.40
Romania	12 —	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino { Oro	18.37	Rendita 3 % lordo . .	45.825
{ Carta	8.07	Consolidato 5 % . . .	85.825
New York	18.960	Littorio 5 %	85.875
Dollaro Canadese . .	18.96	Obbligazioni Venezia	
Oro	366.01	3,50 %	77.925

MINISTERO DELL'INTERNO**Pubblicazione dei ruoli di anzianità.**

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1928.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 11 aprile 1928 - Anno VI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Pubblicazione dei ruoli di anzianità.**

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero e delle Amministrazioni dipendenti secondo la situazione al 1° gennaio 1928.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 10 aprile 1928 - Anno VI

- 4° elettrotecnica (prova scritta);
5° disegno;
6° lingue estere (prova scritta).

Le prove scritte consisteranno nella soluzione di un problema formulato dalla Commissione esaminatrice come applicazione pratica delle nozioni richieste dal programma allegato, ed in trattazioni teoriche.

I temi verranno svolti dal candidato seduto stante e nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova di disegno consisterà nel calcolare e disegnare seduto stante e secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchine e macchinari completi non molto complessi.

Il tempo sarà assegnato dalla Commissione.

Le prove scritte di lingue estere consisteranno in traduzioni senza vocabolario, di brani tratti da riviste scientifiche francesi, inglesi e tedesche, nel tempo massimo assegnato dalla Commissione.

E' obbligatoria la traduzione dal francese, mentre sono facoltative le traduzioni dall'inglese e dal tedesco.

Il massimo dei punti per ciascuna materia e relativa prova è di 20.

Il candidato per essere dichiarato idoneo dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 10 punti.

Per le lingue estere l'idoneità sarà stabilita dal risultato della prova di francese.

Le traduzioni dall'inglese e dal tedesco — se in esse, come in quella di francese, il candidato avrà raggiunto l'idoneità — saranno tenute in conto dalla Commissione nello stabilire la classificazione delle prove di lingue estere aumentando fino ad un massimo di 3 punti la votazione ottenuta dal candidato nella prova di francese.

I punti ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per il coefficiente appresso indicato, il quale determina l'importanza della materia:

- costruzioni aeronautiche, coefficiente 4;
- meccanica applicata, coefficiente 4;
- macchine termiche ed idrauliche, coefficiente 4;
- elettrotecnica, coefficiente 3;
- disegno, coefficiente 2;
- lingue estere, coefficiente 1.

Gli altri titoli eventualmente posseduti dal concorrente saranno valutati nel modo seguente:

- n. 1 punto per ogni anno di anzianità di laurea;
- n. 5 punti per ogni laurea accessoria oltre i titoli che danno diritto al concorso;
- n. 1 punto per ogni anno di servizio tecnico aeronautico;
- n. 1/2 punto per ogni anno di servizio aeronavigante;
- n. 4 punti per ogni brevetto di pilota;
- n. 2 punti per ogni brevetto di osservatore;
- n. 5 punti per ogni medaglia d'oro al valor militare;
- n. 2 punti per ogni medaglia d'argento al valor militare;
- n. 1 punto per ogni medaglia di bronzo o croce di guerra al valor militare.

La graduatoria sarà determinata dalla somma complessiva dei punti come sopra specificati; a parità avrà la precedenza il concorrente di maggiore età.

Art. 10.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 6° compreso.

Nessuno dei concorrenti classificati idonei dopo i primi 6 avrà diritto alla nomina, che rimane di esclusiva facoltà del Ministero, in caso di rinunzia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori del concorso.

Art. 11.

Coloro che saranno nominati tenenti del Genio aeronautico saranno assegnati ad una delle categorie previste dall'art. 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, e dovranno seguire i corsi di istruzione e di specializzazione che verranno prescritti.

Art. 12.

Per tutti gli ufficiali del Genio aeronautico esiste l'obbligo di volo: essi non possono rifiutarsi di eseguire voli quando comandati per servizio.

I concorrenti dovranno, quindi, assoggettarsi a compiere un esperimento di volo.

Art. 13.

Gli aspiranti al concorso che abbisognino di maggiori notizie potranno rivolgersi al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare e delle scuole, Palazzo Viminale, Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 marzo 1928 - Anno VI

p. Il Ministro: BALBO.

Programmi di esame per i concorrenti al grado di tenente nel Corpo del genio aeronautico.

I. — COSTRUZIONI AERONAUTICHE.

Leggi fondamentali dell'aerodinamica e loro applicazioni - Rappresentazione dei risultati sperimentali - Sostentazione dinamica - Profili delle ali - influenza: ali in tandem, biplani e triplani - Alettoni.

Funzionamento delle eliche - Legge di similitudine - Formule di Renard - Famiglie di eliche - Teoria dell'elica - Diagrammi.

Equazioni generali del moto dei velivoli - Volo orizzontale - Salita - Discesa - Piano di tangenza - Volo librato - Grafico caratteristico del velivolo - Polare logaritmica - Viraggio - Spirale - Richiamata - Partenza ed atterraggio.

Disposizione delle masse nel piano verticale e nel piano orizzontale - Centraggio - Stabilità longitudinale e trasversale - Curve metacentriche - Impennaggio orizzontale e verticale.

Coefficienti di sicurezza dei velivoli - Sollecitazioni massime della cellula - Determinazione approssimata degli sforzi degli elementi della velatura - Dimensionamento dei longheroni - Equazioni di Albenga - Centine.

Progetto di massima di velivolo - Calcolo della cellula per le diverse condizioni di carico - Calcolo dei longheroni della fusoliera, degli impennaggi, degli alettoni, del carrello e dei galleggianti - Predeterminazione delle caratteristiche di volo - Scelta dell'elica.

Leggi fondamentali dell'aerostatica - Forza ascensionale e sue variazioni - Sostentazione statica - Tipi di dirigibili e loro struttura schematica - Variazione della pressione del gas nell'interno dell'involucro - Ballonet - Stabilità in quota e direzione dei dirigibili.

II. — MECCANICA APPLICATA.

Equilibrio dinamico dei sistemi materiali, rigidi, liberi e soggetti a vincoli - Teorema della conservazione del centro di massa.

Rendimento delle macchine, attrito radente e volvente, coefficiente di attrito, suoi valori e sua misura: applicazione ai supporti portanti e di spinta.

Resistenza dei solidi a tensione e compressione semplice - Inviluppi cilindrici premuti dall'interno e dall'esterno.

Sollecitazioni dovute alla forza centrifuga dei tamburi e nei dischi girevoli attorno alla loro asse.

Teorema del D'Alembert e sua applicazione al moto di traslazione.

Trasmissione del movimento tra due assi paralleli, normali o comunque inclinati tra loro mediante elementi rigidi.

Vari tipi di ruote dentate e di dentature.

Vite perpetua e sua applicazione.

Calcolo degli ingranaggi.

Resistenza dei solidi a flessione semplice e composta: momento flettente e momento resistente; relazioni diverse.

Applicazione del teorema del D'Alembert al movimento di rotazione; azione di scuotimento; effetti giroscopici.

Teoria e calcolo dei volanti e dei contrappesi e loro applicazione. Calcolo delle camme.

Determinazione della equazione della curva elastica; solidi caricati di punta; sollecitazioni dinamiche.

Teorema delle forze vive e sue applicazioni.

Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato; parallelogrammi articolati; biella e manovella; diagrammi delle velocità e delle accelerazioni.

Resistenza dei solidi a flessione ed a taglio, forze taglianti e momenti flettenti nelle sezioni delle travi a due vincoli e soggette a carichi fissi e mobili.

Teorema della trave continua: teorema dei tre momenti.

Momenti d'inerzia nel piano; ellisse d'inerzia.

Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi.

Paranchi.

Regolatori e loro ufficio; staticità, stabilità, gradi di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta; servo-motori.

Resistenza o deformazione delle travature reticolari piane soggette a carichi fissi. Teoremi di Maxwell e di Castigliano. Lavori di deformazione dei solidi. Teoria della trave ad arco. Calcolo delle molle a balestra.

Momenti d'inerzia nello spazio, ellissoide di inerzia. Misura sperimentale del lavoro; freni, dinamometri, bilancie, torsimetri. Teoria ed applicazione.

Resistenza dei solidi allo scorrimento e alla torsione; flessione e torsione; applicazione al calcolo degli alberi di trasmissione. Velocità critica degli alberi. Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

III. — MACCHINE TERMICHE ED IDRAULICHE.

Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali, dei vapori saturi e surriscaldati. Teoria cinetica dei gas.

Principio di Mayer e di Carnot. Cicli delle macchine termiche ideali. Loro imperfezioni nelle macchine reali. Entropia. Diagrammi entropici. Diagrammi di Mollier. Compressori. Distribuzione di energia con aria compressa. Macchine frigorifere.

Pressione idrostatica sopra una superficie piana. Velocità di afflusso dell'acqua dai vari tipi di bocche. Coefficienti di efflusso. Moto dell'acqua nei tubi. Calcolo delle condotte forzate. Distribuzione di energia con acqua in pressione.

Combustibili, potere calorifero, evaporante ed irradiante. Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione. Peso e volume dei prodotti della combustione. Trasmissione del calore. Conduttività interna ed esterna. Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento. Coefficiente di trasmissione. Generatori del vapore dei vari tipi. Caratteri differenziali. Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali. Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentarne il rendimento. Varie specie di focolari per combustibili. Gassogeni.

Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva fissa o mobile. Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito, ai cambiamenti di direzione e di sezione.

Movimento dei fluidi aeriformi. Equazioni del moto e della continuità. Efflusso di un gas. Moto nei condotti. Efflusso e moti nei condotti dei vapori. Iniettori ed eiettori. Calcolo delle resistenze passive. Teoria generale dei camini. Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare del calcolo di un fumaio per caldaia a vapore fissa. Tiraggio naturale e forzato delle caldaie. Ventilatori. Loro calcolo.

Motrici idrauliche, espressione del lavoro. Turbine ad azione, ruote Pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.

Motrici a vapore alternative. Principio dell'espansione multipla. Rendimento e calcolo. Distribuzione del vapore. Periodi principali e secondari. Studio della distribuzione. Diagrammi. Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con o senza eccentrici. Distribuzione di precisione con valvole e rubinetti. Macchine a vapore ed ecquicorrente (tipo Stumpf). Legge di variazione dei momenti di torsione sull'asse motore. Influenza dell'inerzia delle masse in movimento. Organi compensatori. Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore. Misura della potenza indicata e strumenti relativi.

Principali tipi di turbine idrauliche a reazione. Caratteristiche e metodo di calcolo.

Turbine a vapore. Principio dell'azione e della reazione. Salti di velocità e di pressione. Impiego del vapore surriscaldato. Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione. Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti. Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione. Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine. Schema di provvedimento, per il calcolo di una turbina a vapore. Tipi principali di condensatori.

Pompe idrauliche a stantuffo. Criteri di calcolo. Pulsometri. Iniettori ed eiettori. Pompe relative. Metodi di calcolo.

Motori a combustione interna, sia a scoppio che ad introduzione di calore a pressione costante. Cicli teorici e cicli pratici a quattro e a due tempi. Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti dei detti motori. Loro impiego attuale e previsione sul loro sviluppo in avvenire. Dati pratici di rendimento. Schema di procedimento per il calcolo di uno dei detti motori.

Requisiti dei motori di aviazione. Disposizione dei cilindri in linea ed a stella. Cinematica dei motori a cilindri ruotanti. Carburatori e magneti usati in aviazione. Raffreddamento ad aria e ad acqua. Comportamento dei motori ad alta quota. Suralimentazione e surcompressione. Costruzione dei motori di aviazione. Acciai speciali e leghe leggere. Tipi di motore di aviazione in uso. Dispositivi di avviamento. Sistemazione dei motori sui velivoli. Il motore nei lunghi percorsi. Massime velocità e massime quote. Calcolo sommario di un motore di aviazione.

Pompe centrifughe per basse, medie ed alte prevalenze. Tipi diversi. Metodi di calcolo. Pompa d'aria di condensatori. Tipi diversi. Metodi di calcolo.

IV. — ELETTROTECNICA.

Nozioni fondamentali di elettrostatica. Condensatori. Correnti continue. Legge di Ohm. Principi di Kirchhoff. Circuiti derivati. Lavori di una corrente. Legge di Joule. Leggi di elettrolisi. Unità elettrostatiche ed elettromagnetiche sistema C.G.S. e sistema pratico. Galvanometri. Metodi di misura delle resistenze.

Macchine generatrici di corrente continua. Dinamo con induttori bipolari e multipolari. Avvolgimenti dell'indotto, chiusi ed aperti, ad anello ed a tamburo. Espressione della forza elettromotrice. Sistemi diversi di eccitazione. Curva di magnetizzazione. Reazione d'indotto. Commutazione. Poli di commutazione. Avvolgimenti compensatori. Costruzione meccanica delle dinamo. Trasformatori statici. Teoria del trasformatore ideale (senza perdita di energia e senza dispersione magnetica) e del trasformatore reale; diagrammi relativi. Costruzione di trasformatori e loro raffreddamento. Autotrasformatori. Trasformatori di misura. Campo magnetico. Influenza magnetica. Teoria molecolare del magnetismo. Momento magnetico. Intensità di magnetizzazione. Densità superficiale. Forza nell'interno di un magnete. Induzione magnetica. Circuito magnetico. Curva normale di magnetizzazione. Permeabilità. Isteresi. Illuminazione elettrica. Lampade ad incandescenza e lampade ad arco. Consumo specifico.

Caratteristica statica, dinamica ed esterna delle dinamo. Riscaldamento. Rendimento. Accoppiamento delle dinamo. Macchine generatrici di corrente alternativa, monofase e polifase. Loro costruzione. Avvolgimenti di armatura. Espressione della forza elettromotrice. Reazione di indotto. Diagramma dell'alternatore. Caratteristica esterna. Accoppiamento degli alternatori.

Azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche. Campo nell'interno di una bobina anulare. Equivalenza tra lamina magnetica e corrente in circuito chiuso. Forza elettromotrice di induzione elettromagnetica. Trasformazione di lavoro meccanico in elettrico. Legge di Lenz. Autoinduzione. Mutua induzione. Correnti variabili. Extra-correnti di apertura e di chiusura. Rocchetto di Romkoff. Correnti parassite.

Tipi principali di pile elettriche. Polarizzazione. Accumulatori ad elettrodi di piombo. Variazione della loro tensione alla carica ed alla scarica. Capacità. Rendimento in amperore, ed in wattore. Batteria di accumulatori in parallelo ad una dinamo in derivazione. Inseritori semplici e doppi di accumulatori. Motori a corrente alternativa sincroni. Avviamento. Diagramma del motore sincrono. Espressione della potenza motrice. Funzionamento ad eccitazione costante, e carico variabile. Funzionamento a carico costante ed eccitazione variabile. Correnti alternative. Definizioni principali. Lavoro e potenza di una corrente alternativa. Fattore di potenza. Rappresentazione vettoriale delle grandezze sinusoidali. Circuiti a corrente alternativa con resistenza, o autoinduzione, o capacità, o con combinazioni di questi elementi in serie o in parallelo; diagrammi e formule relative. Risonanza.

Motori a corrente continua. Equazioni fondamentali. Autoregolazione della corrente. Modo di variare della coppia motrice e della velocità in funzione del carico; avviamento; regolazione della velocità nel motore eccitato in serie ed in quello eccitato in derivazione. Motori Compound. Frenamento elettrico. Motori asincroni. Variazioni della coppia motrice in funzione dello scorrimento; oppure della velocità del motore. Rendimento del motore. Analogia coi trasformatori. Costruzione meccanica. Avviamento.

Sistemi polifasi con speciale riguardo al sistema trifase. Conca-tenamenti. Potenza di un sistema polifase. Campi rotanti. Misura dell'intensità di corrente; della tensione, del lavoro e della potenza, per corrente continua e per corrente alternativa. Tipi speciali di amperometri, voltometri, contatori, watmetri.

Condutture elettriche. Riscaldamento di una conduttura. Sezione più economica. Condutture aperte, ramificate e chiuse. Distribuzione in serie, in parallelo e miste. Distribuzione a tre fili. Metodi di divisione della tensione. Distribuzione con alimentatori. Distribuzione a corrente alternativa trifase diretta ed indiretta. Motori asincroni monofasi; coppia motrice, avviamento. Motori per corrente alternativa con commutatore; motore in serie, motore a repulsione. Trasformazione della natura delle correnti.

Convertitrici ad unica armatura; rapporto di trasformazione corrente nell'indotto.

p. Il Ministro: BALBO.

ROSSI ENRICO, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.